

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 38-5492

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino Atto n. 963 del 27/07/2021 “Bilancio consuntivo d’esercizio al 31/12/2020 A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino: adozione”. Approvazione.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

l’Azienda sanitaria regionale A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, in data 02/08/2021 ha fatto pervenire l’atto n. 963 del 27/07/2021 “Bilancio consuntivo d’esercizio al 31/12/2020 A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: adozione”.

Dato atto che l’attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998.

Richiamata, in materia di riparto delle risorse per l’esercizio 2020, la D.G.R. del 9 luglio 2021, n.38-3525 “Riparto delle Risorse c/esercizio per il SSR 2020. Rideterminazione delle quote del fondo sanitario indistinto e del fondo sanitario vincolato assegnate agli Enti del SSR con D.G.R. n. 34-2471 del 4/12/2020. Disposizioni per la compensazione contabile per effetto dei trasferimenti di cassa operati in attuazione al D.L. n. 35/2013 e dal D.L. n. 66/2014.a D.G.R. n. 31-877 del 23 dicembre 2019”.

Tenuto conto che:

il D.lgs. 118/2011 s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi decreti attuativi hanno innovato notevolmente lo schema di bilancio e in parte le modalità contabili di alcune rilevazioni delle aziende sanitarie;

il Decreto interministeriale del 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale” (supplemento ordinario n. 30 della GU n. 88 del 15.04.2013) ha ulteriormente modificato lo schema di bilancio.

Dato atto che, come previsto dalla D.G.R n. 44-3352 del 23.05.2016 e confermato con la D.G.R. del 15 maggio 2017 n. 29-5054, a seguito dei trasferimenti di cassa derivanti dall’attività commissariale di cui l’articolo 1 comma n. 452 della legge 23.12.2014 n. 190, si completerà la compensazione delle posizioni creditorie e debitorie tra le Aziende sanitarie e la Regione.

Dato atto, altresì, che:

l’attività di controllo sul bilancio consuntivo è stata effettuata in via preliminare e diretta dal Collegio sindacale aziendale, con riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, alle circolari

emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia, integrate dai principi contabili applicabili, nonché dai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e che l'attività regionale di controllo ha avuto pertanto riguardo alla verifica della corretta rappresentazione contabile degli eventi gestionali nel rispetto della richiamata normativa contabile;

la Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ha proposto l'approvazione dell'atto, in quanto il Settore Programmazione Economico-Finanziaria, effettuati i riscontri di competenza e tenuto conto del parere favorevole espresso nella relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/1995 e della documentazione prodotta, non ha formulato rilievi in ordine alla legittimità ed opportunità del provvedimento aziendale n. 963 del 27/07/2021, risultando l'allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 e alla sopraccitata normativa nazionale contabile (parere Settore Programmazione Economico-Finanziaria prot. n. 18931/A1407B del 17/05/2022, agli atti della Direzione Sanità).

Preso atto che le risultanze contabili evidenziano un risultato d'esercizio in perdita per un importo pari ad euro 31.337.846,13.

Vista la D.G.R. del 5 novembre 2021, n. 34 - 4058 "Decreto 16 luglio 2021. Riparto di quota parte dei contributi per ripiano perdite d'esercizio 2020 a copertura delle spese sostenute e rendicontate dalle Aziende sanitarie pubbliche del SSR per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza sanitaria COVID".

Dato atto che tale perdita aziendale trova copertura con le risorse a residuo passivo disponibili nel bilancio regionale 2020 e bilancio regionale 2021 di cui alla Missione 13 Tutela della salute del Programma 01;

visto il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il Decreto interministeriale del 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale";

visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;

vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7;

vista la Legge regionale del 15 aprile 2021 n.8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023. e smi;

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/1992, l'atto dell' A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino n. 963 del 27/07/2021 “Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2020 A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: adozione”;
- di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano un risultato d'esercizio in perdita per un importo pari ad euro 31.337.846,13;
- di dare atto che tale perdita aziendale trova copertura con le risorse a residuo passivo disponibili nel bilancio regionale 2020 e bilancio regionale 2021 di cui alla Missione 13 Tutela della salute del Programma 01;
- di dare atto che, come indicato dalla D.G.R n. 44-3352 del 23.05.2016 e s.m.i., a seguito dei trasferimenti di cassa derivanti dall'attività commissariale del Presidente della Regione Piemonte, di cui l'articolo 1 comma n. 452 della Legge 23.12.2014 n. 190, si completerà la compensazione delle posizioni creditorie e debitorie tra le Aziende Sanitarie e la Regione;
- di demandare alla Direzione Sanità la comunicazione del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria, con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)